

REPUBBLICA ITALIANA



Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 4

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 4.1.1

“Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart - buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo”

Contratto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento di: Riqualficazione Energetica del Castello Utveggio - Via Padre Pintacuda, 1 90145 – Palermo.

CIG: 8433257FD1 CUP: G71C19000240006

Importo dei lavori: €. **4.783.500,00** oltre IVA.

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. **314.681,43** oltre IVA.

Importo a base d'asta soggetto a ribasso: €. **4.468.818,57** oltre IVA.

Ribasso d'asta offerto: **28,871 %** pari ad € **1.290.192,61** oltre IVA.

Importo contrattuale al netto del ribasso offerto compreso oneri sicurezza: €. **3.493.307,39** oltre IVA.

Stazione appaltante: **Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia, Viale Campania, n.36 - 90144 Palermo (PA).**

Ditta aggiudicataria: **Consorzio Stabile Santa Chiara Soc. Consortile a R.L.** con sede in Favara (AG) Viale Aldo Moro n. 81 – 90027 Partita IVA 0806695100, la quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45,47 e 48 del del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m. (Codice dei contratti pubblici), di seguito anche *Codice dei contratti*, ha indicato le seguenti imprese come esecutrici dei lavori in questione:

- **AURORA s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in c.da San Biagio s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02609860842 con quota di esecuzione pari al 63,47 %.
- **C.C.S. GROUP s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in Via La Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02661350847 con quota di esecuzione pari al 36,53 %.
- **La C.C.S. Group s.r.l.** si trova in situazione di controllo dall'Impresa **COGECA s.r.l.** con sede legale in Via Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02923990846, per una quota maggioritaria del 95 %.

Modalità di finanziamento: PO.FESR Azione 4.1.1. a titolarità.

TRA

1. Ing. Antonio Martini, nella qualità di Dirigente Generale del **Dipartimento Regionale dell'Energia**, giusta Decreto del Presidente della Regione n. 6279 del 21/12/2020, domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede del DRE, il quale dichiara d'intervenire nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 80012000826 e partita IVA 02711070827 Codice Univoco Ufficio - IPA A25X3C, di seguito denominata come “Stazione Appaltante” o “Soggetto Attuatore”;

2. Sig. Salvatore Fallea nato a Agrigento (AG) il 03/10/1981 e residente in Favara (AG) Via Luigi Pulci n. 3, Codice fiscale FLLSVT81R03A089K, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA Società Consortile a R.L.** con sede legale in Favara (AG) Viale Aldo Moro n. 81 Partita IVA 02954820847, iscritta alla Camera di Commercio di Agrigento con il numero REA n. 217784 in nome proprio e delle consorziate coinvolte nel presente appalto, di seguito denominato “Appaltatore”.

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 655 del 09/08/2018, il Funzionario Direttivo Ing. Luigi Cimino, è stato nominato RUP dell'intervento in questione;
- con D.D.G. n. 1524 del 21/11/2019, è stato approvato e finanziato il Progetto Esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal Funzionario Direttivo Arch. Roberto Cannella conformemente all'incarico ricevuto con lettera del RUP n. 32326 del 04/09/2018, dell'importo complessivo di € 5.800.000,00, di cui € 4.783.500,00 per i lavori a base d'asta ed € 314.681,43 per gli oneri (diretti e indiretti) della sicurezza non soggetti a ribasso e con successivo D.D.G. n. 11 del 27/01/2021 è stato corretto il CUP erroneamente indicato;
- con determina a contrarre di cui al D.D.G. n. 974 del 30/07/2020 e con successiva nota del RUP n. 18158 del 18/12/2020, è stato chiesto all'Ufficio Provinciale dell'UREGA di Palermo l'avvio delle operazioni di gara, affinché si giungesse all'Appalto oggetto del presente contratto per l'affidamento dei lavori relativi **alla realizzazione dell'intervento di Riqualficazione Energetica del Castello Utveggio - Via Padre Pintacuda, 1 90145 – Palermo** CIG: 8433257FD1, CUP: G71C19000240006 mediante *procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016*, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.L. 18/04/2019 n.32 nel testo coordinato con la Legge di conversione 14/06/2019 n.55 in vigore dal 18/06/2019 e s.m. mediante manifestazione d'interesse espletata dalla stazione appaltante;
- a seguito di apposita procedura negoziata di gara effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 e art. 63 Codice dei contratti, esperita ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 conv. con mod. dalla legge 11/9/2020, n. 120 e come da **verbale di gara in data 04/03/2021**, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi il **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA Società Consortile a R.L.** con sede legale in Favara (AG) Viale Aldo Moro n. 81 Partita IVA 02954820847, che ha offerto un ribasso del **28,871%** (ventotto/ottocentotrentuno per cento) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad € 3.493.307,39 (tremilioniquattrocenotrentatremilatrecentosette/39);
- l'Appaltatore ha presentato tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare la completezza e la correttezza della documentazione predetta e ad approvare le operazioni di gara mediante Determina del R.U.P. n. 8 del 08/03/2021 regolarmente pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Energia;
- all'esito della verifica, l'Appaltatore è risultato essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dallo stesso e che, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016, il Dirigente Generale con D.D.G. n. 503 del 11/05/2021 ha confermato l'aggiudicazione definitiva proposta dal R.U.P. con Determina n. 9 del 29 marzo 2021 ed ha approvato il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione ed impegnato definitivamente la somma di € 4.296.366,74 di cui € 3.493.307,39 per lavori (comprensivi di € 314.681,43 per oneri di sicurezza) ed € 470.837,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'Appaltatore con la presentazione dell'offerta, ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte

dal progettista, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;

- l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

VISTI i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciati dallo sportello on line dell'INPS in ordine:

- **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA Società Consortile a R.L.** con sede legale in Favara (AG) Viale Aldo Moro n. 81 Partita IVA 02954820847 - n. INPS_24890537 del 15/02/2021;
- **AURORA s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in c.da San Biagio s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02609860842 - n. INPS_24979849 del 19/02/2021;
- **C.C.S. GROUP s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in Via La Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02661350847 - n. INPS_25912424 del 23/04/2021;
- **COGECA s.r.l.** con sede legale in Via Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02923990846 - n. INPS_24939153 del 17/02/2021 per stipula contratto, dal quale risultano in regola con il versamento dei contributi;

VISTA la nota n. 3967 del 15/03/2021 con la quale il RUP richiedeva il Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti a carico di:

- **Sig. FALLEA Salvatore - CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA Società Consortile a R.L.** con sede legale in Favara (AG) Viale Aldo Moro n. 81 Partita IVA 02954820847;
- **Sig. ROTOLO Francesco CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA Società Consortile a R.L.** con sede legale in Favara (AG) Viale Aldo Moro n. 81 Partita IVA 02954820847;
- **Sig. MESSINA Gaspare - AURORA s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in c.da San Biagio s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02609860842;
- **Sig. LA VALLE Giovanni - C.C.S. GROUP s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in Via La Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02661350847;
- **Sig. PECORARO Luigi - C.C.S. GROUP s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in Via La Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02661350847;
- **Sig. CASTRONOVO Stefano - COGECA s.r.l.** con sede legale in Via Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02923990846;
- **Sig. MONCADO Angelo - COGECA s.r.l.** con sede legale in Via Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02923990846;
- **Sig. PISANO Gaetano - COGECA s.r.l.** con sede legale in Via Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02923990846;

VISTI i Certificati dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio locale di Agrigento – rilasciati tutti in data 16/03/2021 nn. 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685 e 4686 dal quale risulta che la posizione a carico dei già menzionati è: “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI” e “NULLA”;

VISTI i certificati della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Agrigento, rilasciato in data 19/03/2021 Prot. N. 9324 dai quali emerge che a carico delle già menzionate Ditte non risulta alcuna procedura concorsuale in corso ai sensi della normativa vigente in materia e che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575 e successive modifiche;

VISTE le autocertificazioni antimafia rese dagli interessati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (Codice antimafia) ed il Patto di Integrità a cui si è vincolato a redigere il Consorzio Stabile Santa Chiara con la partecipazione in caso di aggiudicazione ed i Protocolli di Legalità sottoscritti dagli stessi;

VISTO il Patto di Integrità sottoscritto ed inviato dal Consorzio e dalle Imprese designate;

VISTO l'art. 3 (concernente l'informativa liberatoria provvisoria) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 11/09/2020 n. 120;

VISTE le ricevute rilasciate dal BDNA all'atto del caricamento dei dati dei già menzionati Operatori Economici, più precisamente:

- **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA Società Consortile a R.L.** con sede legale in Favara (AG) Viale Aldo Moro n. 81 Partita IVA 02954820847 Protocollo n.

PR_AGUTG_Ingresso_0017986_20210319;

- **AURORA s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in c.da San Biagio s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02609860842 Protocollo n. PR_AGUTG_Ingresso_0018000_20210319;
- **C.C.S. GROUP s.r.l.** con sede legale e domicilio fiscale in Via La Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02661350847 Protocollo n. PR_AGUTG_Ingresso_0017972_20210319
- **COGECA s.r.l.** con sede legale in Via Falca Villaggio La Loggia s.n.c. Agrigento C.F. e P.I. 02923990846 Protocollo n. PR_AGUTG_Ingresso_0017905_20210319.

PRESO ATTO dei contenuti dell'art. 92 del comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e delle deroghe in esso contenute, attesa l'urgenza legata alla prescrizione dei fondi PO.FESR 2014/2020, nonché della facoltà data alla stazione appaltante di revoca di qualsivoglia contratto nell'ipotesi di informative difformi dalle dichiarazioni rese dall'Appaltatore e di quanto riportato nell'art. 21 del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto, anche se non materialmente presenti, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si trovano sotto custodia e giacenti presso la sede della Stazione Appaltante.

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

2. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.:

a) il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **8433257FD1**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G71C19000240006**;

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

Art. 3 Ammontare del contratto

1. L'importo del contratto ammonta a euro **3.493.307,39** (euro tremilioniquattrocentonovantatremilatrecentosette/39) di cui:

a) euro **3.178.625,96** per lavori veri e propri;

b) euro **314.681,43** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3, comma 2 del Capitolato Speciale di Appalto, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore.

Art. 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio in Palermo, Viale Campania, 36/A, presso la sede del Dipartimento Regionale dell'Energia.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta da dichiarazione dei flussi finanziari allegata al presente contratto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il Sig. Fallea Salvatore, nato ad Agrigento, il 03/10/1981 residente a Favara in Via Luigi Pulci n. 3, cod. fiscale FLLSVT81R03A089K, operante in qualità di Legale Rappresentante autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 35 - I - 05772 - 82930 - CC0550056393 - intestato a CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R. L. come da dichiarazione accesso presso Banca Popolare Sant'Angelo S.C.P., ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **215 (duecentoquindici)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto normato dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'offerta temporale presentata (qualora richiesta).

Art. 7 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato di cui al precedente art. 6 per l'esecuzione delle opere, si applicheranno le penali previste all'art.18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 8 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall'art.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 9 Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capo 12 del capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - i) adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali) di cui la quota di incidenza sul totale delle spese generali (ai fini dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti) indicata dall'Impresa in sede di gara e ritenuta congrua ammonta ad € **30.000,00** (euro trentamila/00) .
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32.

Art. 10 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 11 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni (variazione del prezzo superiore al 10%), il 4° capoverso dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti.

Art. 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono disciplinate Capo 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto della ritenuta dello 0,50% di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 698.661,48 (seicentonovantottomilaseicentosessantuno/48), così come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto, ovvero non inferiore al 20 % dell'importo contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi del 1° capoverso del comma 5 dell'art. 30, del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. La rata di saldo non può essere inferiore al 5% dell'importo netto dello stato finale.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per un biennio dalla data di emissione del certificato di collaudo, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

9. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 14 Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 15 Regolare esecuzione e collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) quelli di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: PEC, telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo art. 22, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve (siano pertinenti e non imputabili ad aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti ma per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto), promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
2. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del D.L. dell'esistenza delle riserve, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito, dell'organo di collaudo può richiedere alla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC (art. 210 Codice dei contratti) l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. L'esperto, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formula all'Appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla nomina la proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dallo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori al RUP delle riserve.
3. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Codice dei contratti. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Soggetto attuatore, sentito il responsabile unico del procedimento.
5. Se è costituito il Collegio consultivo tecnico (art.207 del Codice dei contratti) le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al Collegio. Se le parti accettano la soluzione offerta dal Collegio, l'atto contenente la proposta di soluzione costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto e vale come transazione.
6. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'art. 209 del Codice dei contratti.
7. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 8 e 9.
8. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
9. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
10. In caso di inutile esperimento della suddetta fase conciliatoria, la controversia sarà rimessa alla cognizione del Foro di Palermo.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30 comma 3 e 105, commi 4, 9 e 10, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 30 comma 3, 5 e 6 del Codice dei contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva numero INPS_24890537 emesso il 15/02/2021.

5. La stazione appaltante per le cause che generano ritardo sull'esecuzione dei lavori, applicano il disposto dell'art. 113 bis – comma 4 – del D.Lgs. n. 50/2016 (coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020) che recita: *“I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.”* Nella fattispecie la penale giornaliera sarà compresa **tra € 1.047,99** (millequarantasette/99) **a € 3.493,31** (tremilaquattrocentonovantatre/31) per ogni giorno di ritardo e comunque non potrà superare, complessivamente **€ 349.330,74**, (trecentoquarantanovemilatrecentotrenta/74) a discrezione del Direttore dei Lavori ovvero in funzione della gravità procurata del ritardo.

Art. 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del capitolato Speciale di appalto e comunque si farà sempre riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Art. 20 Accettazione dei materiali in cantiere

1. In merito all'accettazione dei materiali da parte del D.L., si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto *“Parte seconda - specificazione delle prescrizioni tecniche - Titolo II – Definizione tecnica dei lavori - Capo 1. “Qualità dei materiali e dei componenti: norme generali”* e comunque a valle dell'esibizione dei relativi certificati **CE** ed **IMQ** per ogni singolo materiale utilizzato a vario titolo richiamati per l'esecuzione del lavoro, in perfetta regola d'arte ed in linea con il principio generale delle lavorazioni previste di cui al progetto messo a gara. Tale esibizione dei relativi certificati dovrà essere preventiva alla D.L. e dallo stesso preventivamente accettato. In tal senso si richiama il contenuto dell'art. 167 del vigente DPR 207/2010

“1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.”

Art. 21 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 ed in relazione alle dichiarazioni rese sia in termini di autocertificazioni che sulla scorta delle dichiarazioni sottoscritte e presentate dalle imprese con il Patto di integrità, a valere sui contenuti dell'art. 3 della Legge n. 120 di conversione del D.M. n. 76/2020, si prende

atto che in relazione al soggetto "Appaltatore" non risulterebbero sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in fase di acquisizione mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo, fermo restando la facoltà data alla S.A. in relazione ai contenuti dell'art. 92 del comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e delle deroghe in esso contenute, attesa l'urgenza legata alla prescrizione dei fondi PO.FESR 2014/2020 si può procedere alla stipula del contratto.

2. Viene fatta salva qualsiasi facoltà di legge data alla Stazione Appaltante ovvero al RUP, di revoca di qualsivoglia contratto nell'ipotesi di informative successivamente pervenute difformi dalle dichiarazioni rese dall'Appaltatore e sottoscritte nel Patto di Integrità a decorrere dal 19/03/2021 (data di immissione dei dati alla BDNA) e fino al termine dei lavori, tenuto conto che decorso il 30° giorno dalla data di inserimento, troverebbe applicazione il disposto dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2010

3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 22 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 105, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 23 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 - comma 1 - del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza numero **N00478/ 111442434** del **12/04/2021** rilasciata dalla società/dall'istituto Groupama Assicurazioni S.p.A. agenzia/filiale di **AGRIGENTO (AG)** per l'importo di **€ 362.000,00**

Integrata con Appendice n. **2** del **08/06/2021** il cui importo di **€ 362.000,00** viene variato sino a **€ 517.010,00**.

La garanzia ai sensi dell'art. 103 - comma 1 - del D.Lgs n. 50/2016, di € 1.292.523,73, pari al **37%** (trentasette) per cento dell'importo del presente contratto, viene decurtato del 50% (€ 646.261,86) poiché l'impresa è in possesso della certificazione ISO 9001 e dell'ulteriore 20% (€ 129.252,37) poiché l'impresa è in possesso della certificazione ISO 14001.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n.123.

Art. 24 Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione valida sino alla ore 24:00 della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 111444886 del 19/04/2021 rilasciata dalla società/dall'istituto Groupama Assicurazioni S.p.a. agenzia/filiale N00478 di Agrigento, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 2.893.907,39 (euro duemilioniottocentonovantatremilanovecentosette/39), ripartito come dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila);
 - c) per garanzia di manutenzione per un massimale di € 100.000,00 (euro centomila).
3. Le polizze di cui al presente art. devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 25 Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Le Dichiarazioni rese dall'Appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e la Dichiarazione di subappalto;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, comma 3;
- d) i piani di sicurezza previsti di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a), b), c) ed e) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

Art. 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici vigente ed i relativi provvedimenti attuativi previsti.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.
3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono RIFLESSI anche al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207 del 2010 (*Fino all'entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto all'art. 102 comma 8 del Codice dei contratti*).

Art. 27 Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.
2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite PEC.

Art. 28 Clausola di Manleva

1. L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.
3. Resta inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 29 Auditing

1. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questi incaricato.
2. A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione della Stazione Appaltante e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Art. 30 Proprietà dei documenti

1. Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Soggetto Attuatore stesso.
2. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.
3. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 31 Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni sui luoghi, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.
3. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Stazione appaltante. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 32 Spese di contratto, obbligo di registrazione

1. L'Appaltatore è tenuto alla registrazione fiscale del presente contratto nei termini di legge. Tutte le relative spese, inerenti e conseguenti (imposta di registro e di bollo, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. nonché tutte le spese (compresa imposta di bollo) relative gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 33 Efficacia del contratto, approvazione e controllo

Il presente contratto in formato digitale e firmato digitalmente, assumerà efficacia per l'Appaltatore immediatamente dopo la stipula, mentre per la Stazione appaltante dal momento della sua approvazione con decreto dirigenziale ed in seguito all'apposizione del visto di controllo di regolarità amministrativo e contabile da parte della Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Palermo, data della sottoscrizione digitale.

Per la Stazione appaltante
Il Dirigente Generale DRE
Ing. Antonio Martini

Per l'Appaltatore
Consorzio Stabile Santa Chiara
Società Consortile a R.L.
Sig. Salvatore Fallea

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle clausole di cui ai seguenti articoli:

- 3: Ammontare del contratto
- 6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- 7: Penale per i ritardi
- 8: Sospensioni e riprese dei lavori
- 9: Oneri a carico dell'Appaltatore
- 10: Contabilità dei lavori
- 11: Invariabilità del corrispettivo
- 12: Variazioni al progetto e al corrispettivo
- 13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- 16: Risoluzione del contratto
- 17: Controversie
- 18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- 19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- 20 Accettazione dei materiali
- 21: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
- 22: Subappalto
- 23: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
- 24: Obblighi assicurativi
- 27: Recesso
- 29: Auditing
- 30: Proprietà dei documenti
- 31: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.
- 32: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Palermo, data della sottoscrizione digitale.

Per la Stazione appaltante
Il Dirigente Generale DRE
Ing. Antonio Martini

Per l'Appaltatore
Consorzio Stabile Santa Chiara
Società Consortile a R.L.
Sig. Salvatore Fallea

Elenco allegati

1. Offerta economica dell'Appaltatore;
2. Dichiarazione rese dall'Appaltatore in fase di gara comprensiva di Dichiarazione di subappalto;
3. Cronoprogramma;
4. Capitolato Speciale d'appalto;
5. Elenco dei prezzi unitari;
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).